



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3 del Reg. del 07/01/2019	OGGETTO:	Annullamento ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/1990 della Deliberazione di G.C. n. 170 del 19.11.2018.
---------------------------------	-----------------	---

L'anno 2019 il giorno 7 del mese di GENNAIO alle ore 14:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Si	
Cosimo LEUZZI	Si	
Amedeo ROSATO	Si	
Iolanda VERDESCA		Si
Paola GALIZIA		Si

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Capo Settore
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.170 19.11.2018 avente ad oggetto la Revisione della pianta organica delle farmacie sul territorio comunale;

Richiamata la Legge 2 Aprile 1968, n. 475, recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico”, come modificata dal D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito - con modificazioni – con legge 24/3/2012, n. 27 (cosiddetto decreto Cresci Italia) e recante *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, dispone in particolare:

- che il numero delle farmacie autorizzabili sul territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, con la facoltà di autorizzare l'apertura di una ulteriore farmacia nel caso in cui la popolazione eccedente, rispetto ai suddetti parametri, sia superiore al 50% del parametro stesso;

- che tra gli esercizi farmaceutici deve sussistere una distanza non inferiore a 200 metri, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie;

- che il Comune nell'individuazione delle nuove sedi farmaceutiche debba perseguire il *“fine di assicurare un'equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”*, previa acquisizione del parere dell'Azienda Sanitaria locale competente per territorio e dell'Ordine Provinciale dei farmacisti;

- che il Comune debba provvedere alla revisione delle piante organiche (PP.OO) delle farmacie entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica;

Vista la nota della Regione Puglia AOO_081/4567 del 27/09/2018, pervenuta in data 01/10/2018, protocollo n. 11360, con la quale viene richiesto al Comune di Salice la revisione della pianta organica delle farmacie;

Vista la nota della Regione Puglia dello scorso .10.2018 Prot 12142, con la quale veniva inviata la determinazione n. 249 del 16.10.2018 con la quale viene assegnata la sede farmaceutica n.3 del comune di Salice Salentino;

Preso atto, che a seguito della predetta richiesta da parte della Regione Puglia, la Giunta Comunale con proprio atto n.170 del 19.11.2018 ha proceduto alla Revisione della pianta organica delle farmacie sul territorio comunale, ritenendo, sulla base del dato demografico al 31.12.2017 (pari a n. 8253 abitanti) di non prestare il consenso all'istituzione della terza sede farmaceutica;

Acquisito in data 17.12.2018 Prot. Gen 14662 “atto di significazione e diffida” da parte dell'avv. Pier Luigi Portaluri per nome e conto delle dott.sse Raffaella Frassanito, Annalisa Calabrese e Monica Ewa Blaszczyk in qualità di assegnatarie (a seguito di determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 249 del 13.10.2018) della terza sede farmaceutica, con il quale viene richiesto all'Amministrazione Comunale di annullare in autotutela la propria Deliberazione n.170/2018;

Fatte salve tutte le considerazioni, compresa quella riguardante il dato demografico al 31.12.2017, di n. 8253 abitanti, secondo il quale, non sussisteva l'obbligo ma solo la facoltà (attribuita dalla normativa di settore nel caso di superamento del 50% del parametro demografico) di poter istituire una terza sede farmaceutica, per le quali la Giunta Comunale ha ritenuto di non esprimere il consenso all'istituzione della terza sede farmaceutica;

Considerate le motivazioni addotte dall'avv Pier Luigi Portaluri nel proprio atto di diffida e in particolare la circostanza per la quale la Regione Puglia con propria determinazione n. 249/2018 avesse già assegnato la terza farmacia in conseguenza del concorso straordinario dalla stessa

indetto, senza prima accertarsi che per l'Ente Locale permanessero i requisiti demografici per l'istituzione della terza sede farmaceutica, fatto questo, che ha ingenerato in capo ai vincitori di concorso una positiva definizione in loro favore del procedimento di assegnazione di una sede farmaceutica;

Dato atto che la Giunta, in considerazione di tali presupposti e nell'ambito di un comportamento responsabile che gli è proprio, ritiene di non dover esporre l'Ente ad una eventuale, benchè remota, possibilità di dover risarcire i vincitori del concorso per l'istituzione della terza sede farmaceutica nel Comune di Salice Salentino e pertanto è necessario procedere all'annullamento in autotutela del proprio atto deliberativo n. 170 del 19.11.2018

Vista la normativa di settore e in particolare la Legge 27/2012;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante "*Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali*";

Vista la L.241/90 in particolare l'art 21 nonies;

Acquisita i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dai Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge:

D E L I B E R A

Di fare proprie tutte le premesse sopra riportate

Di annullare, ai sensi dell'art 21 nonies della L.241/90 la propria precedente deliberazione n. 170 del 19.11.2018.

Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica – Servizio Suap, l'onere di comunicare la presente agli uffici della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, , la presente deliberazione.

Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 10/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 25 del Reg.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti

Data 10/01/2019

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota

n. _____ del _____

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/01/2019

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI